

# **STATUTO**

## **CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" - SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA ABBREVIABILE IN "CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" S.R.L."**

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CAVRIAGO RE VIA GUARDANAVONA 9

Codice fiscale: 02078610355

Numero Rea: RE - 249664

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 31-01-2011 - Statuto completo .....	2
--	---

\_\_\_\_ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 39870 RACC. N. 10632.\_\_\_\_

\_\_\_\_TITOLO I- DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE\_\_\_\_

ARTICOLO 1)DENOMINAZIONE\_\_\_\_\_

1.E' costituita la società a responsabilità limitata  
denominata: ""Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" - società a  
responsabilità limitata"" o, in forma abbreviata, ""Centro  
Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l."\_\_\_\_\_

La Società si intende costituita interamente a capitale pub-  
blico, talché la qualifica di socio non può essere ricono-  
sciuta se non ad amministrazioni pubbliche regionali o locali.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE\_\_\_\_\_

1. La società ha per oggetto l'attività di formazione pro-  
fessionale, ricerca e consulenza orientativa, con particolare  
riferimento all'innovazione della Pubblica Amministrazione e  
allo sviluppo dell'occupazione, anche intesa come creazione di  
lavoro autonomo o d'impresa. Per attività di consulenza o-  
rientativa si intendono servizi educativi di orientamento  
anche all'interno del sistema di istruzione e formazione, con  
particolare riferimento ai giovani fino a 18 anni. Per atti-  
vità di formazione professionale è da intendersi ogni inter-  
vento di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione,  
riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati  
con metodologia in presenza e/o a distanza e modalità corsuali  
o individualizzate. Per il raggiungimento di questo scopo, la  
società potrà:\_\_\_\_\_

\* prestare servizi di orientamento, finalizzati a garantire  
alle persone un qualificato accesso alle informazioni sulle  
opportunità di istruzione, formazione e lavoro;\_\_\_\_\_

\* attuare tirocini formativi, finalizzati a favorire l'inse-  
rimento nel mondo del lavoro o la riconversione professionale;

\* accreditarsi quale organismo idoneo alla gestione dell'ob-  
bligo di istruzione nell'ambito di bandi provinciali, regio-  
nali e nazionali, finanziati con risorse pubbliche;\_\_\_\_\_

\* stipulare convenzioni, anche con enti pubblici territoriali,  
al fine di dotarsi di capacità logistiche specifiche.\_\_\_\_\_

2. La società può altresì assumere, direttamente o indiret-  
tamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del  
collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e  
partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura  
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rila-  
sciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali,  
partecipare a consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa.\_

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel  
rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in  
particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere  
svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché  
nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a  
Collegi, Ordini o Albi professionali.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'\_\_\_\_\_

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI\_\_\_\_\_

1. La società ha sede in Comune di Cavriago (RE) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.\_\_\_\_\_

2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.\_\_\_\_\_

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.\_\_\_\_

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI  
DEI SOCI\_\_\_\_\_

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO\_\_\_\_\_

1. Il capitale sociale è di Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero centesimi) ed è diviso in quote di un Euro o multipli di un Euro. \_\_\_\_\_

Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di Euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di Euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari/superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di Euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.\_\_\_\_\_

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.\_\_\_\_

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.\_\_\_\_\_

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.\_\_\_\_\_

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della co-

municazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto. \_\_\_\_\_

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. \_\_\_\_\_

7. I soci possono decidere, con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

9. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' \_\_\_\_\_

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore). \_\_\_\_\_

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. \_\_\_\_\_

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 7)- QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE \_\_\_\_\_

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono

essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale. \_\_\_\_\_

2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione di utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati con decisione presa dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. \_\_\_\_\_

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE \_\_\_\_\_

1. Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto per atto tra vivi è comunque subordinato al gradimento degli altri soci, che decideranno a maggioranza di capitale da essi rappresentato, escluso il socio proponente. Il gradimento può essere negato nei casi in cui la personalità o l'attività del proposto acquirente sia in contrasto o in conflitto di interessi con la società o con gli altri soci, anche con riferimento all'attività svolta dalle altre eventuali società controllate, collegate o consorelle o comunque partecipate o facenti parte dello stesso gruppo o entità di controllo, sia con riferimento ai soci ed alla società, sia al proposto acquirente. \_\_\_\_\_

2. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci. E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria. \_\_\_\_\_

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione agli altri soci, ai quali deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. \_\_\_\_\_

4. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ogni altro socio deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel

trasferimento della partecipazione indicando i motivi dell'eventuale diniego al gradimento. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso. \_\_\_\_\_

5. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione sulla proposta di trasferimento della quota, ai sensi del presente statuto. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 9) DIRITTO DI PRELAZIONE \_\_\_\_\_

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che: \_\_\_\_\_

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti; \_\_\_\_\_

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto; \_\_\_\_\_

2. Il diritto di prelazione è escluso: \_\_\_\_\_

a) nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria; \_\_\_\_\_

b) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o controllate dalla medesima o soggette a controllo della società che controlla la società socia, intendendosi per "controllo" la fattispecie di cui ai nn 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile; \_\_\_\_\_

c) nel caso di cessione ad un altro socio, spetta agli altri soci il concorso proporzionale nel diritto di prelazione. \_\_\_\_\_

3. Il diritto di prelazione può esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, esso non avrà ad oggetto il complesso della proposta congiunta, ma riguarderà solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti. \_\_\_\_\_

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento. Se quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra

nella previsione del primo periodo del comma precedente.\_\_\_\_\_

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.\_\_\_\_\_

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.\_\_\_\_\_

7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.\_\_\_\_\_

8. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente).\_\_\_\_\_

9. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.\_\_\_\_\_

10. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata, entro 60 giorni dalla data di nomina da parte del Presidente del Tribunale, all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente arbitratore), precisandosi che: \_\_\_\_\_

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;  
b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.\_\_\_\_\_

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell'arbitratore, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.\_\_\_\_\_

12. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza della facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno investito l'arbitratore della decisione di determinare il prezzo di vendita.\_\_\_\_\_

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.\_\_\_\_\_

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.\_\_\_\_\_

15. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.\_\_\_\_\_

16. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di



prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

17. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società, da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale degli utili netti conseguiti negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè ininfluente che, nel corso degli ultimi 3 (tre) anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.

18. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

19. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

20. La procedura indicata nei commi precedenti può essere derogata con decisione unanime dei soci.

#### ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono,

con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente. \_\_\_\_\_

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 11) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO \_\_\_\_\_

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile. \_\_\_\_\_

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, nel caso di non obbligatorietà del deposito nel registro Imprese, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. Solo nel caso di decisione non soggetta al deposito al Registro Imprese, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso, sempre che il socio non ne sia già a conoscenza, avendo partecipato alla sua formazione, seppure dissentendo dalla medesima. \_\_\_\_\_

3. In detta raccomandata devono essere elencati: \_\_\_\_\_

- a) le generalità del socio recedente; \_\_\_\_\_
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; \_\_\_\_\_
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. \_\_\_\_\_

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. \_\_\_\_\_

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili. \_\_\_\_\_

6. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa: \_\_\_\_\_

- a) impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento; \_\_\_\_\_
- b) Procedimenti giudiziari contro il socio o società nel quale

egli sia amministratore o assoggettamento ad una procedura concorsuale, diversa dall'amministrazione giudiziaria.\_\_\_\_\_

L'esclusione del socio è decisa dai soci con voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.\_\_\_\_\_

7.L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il mese termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.\_\_\_\_\_

8.Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma precedente, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.\_\_\_\_\_

9.Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.\_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE\_\_\_\_\_

1.Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:\_\_\_\_\_

a)le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;\_\_\_\_\_

b)le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;\_\_\_\_\_

c)le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali o personali;\_\_\_\_\_

d) le decisioni di cui all'articolo 2479 numeri 1, 2, 3, 4 e 5 c.c.;\_\_\_\_\_

2.Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'\_\_\_\_\_

1.I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:\_\_\_\_\_

a)quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;\_\_\_\_\_

b)quelle per le quali anche uno solo dei soci richieda

l'adozione del metodo assembleare.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.\_\_\_\_\_

2. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.\_\_\_\_\_

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:\_\_\_\_\_

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;\_\_\_\_\_

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;\_\_\_\_\_

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.\_\_\_\_\_

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO\_\_\_\_\_

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o

magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.\_\_\_\_\_

2.Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.\_\_\_\_\_

3.Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci ( con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci o al revisore, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:\_\_\_\_\_

a)la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;\_\_\_\_\_

c)l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;\_\_\_\_\_

d)su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.\_\_\_\_\_

5.I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE\_\_\_\_\_

1.L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.\_\_\_\_\_

2.L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE\_\_\_\_\_

1.L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA\_\_\_\_\_

1.La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA\_\_\_\_\_

1.La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del codice civile.\_\_\_\_\_

2.Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del

capitale presente.\_\_\_\_\_

3.Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.\_\_\_\_\_

4.Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA\_\_\_\_\_

1.Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.\_\_\_\_\_

2.L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:\_\_\_\_\_

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;\_\_\_\_\_

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;\_\_\_\_\_

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;\_\_\_\_\_

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM\_\_\_\_\_

1.Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.\_\_\_\_\_

2.Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.\_\_\_\_\_

3.La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto

favorevole dei soci che rappresentino l'80 % del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. \_\_\_\_\_

4. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi. \_\_\_\_\_

5. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché se nominato, al revisore contabile. \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE \_\_\_\_\_

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constatare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. \_\_\_\_\_

2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; \_\_\_\_\_
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. \_\_\_\_\_

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. \_\_\_\_\_

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478. \_\_\_\_\_

#### \_\_ TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, \_\_ \_\_\_\_ CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA' \_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' \_\_\_\_\_

1. La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico; oppure,
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 2 (due) membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina: \_\_\_\_\_
  - b.1 - con metodo collegiale; \_\_\_\_\_
  - b.2 - con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dal-

l'articolo 24 del presente statuto;\_\_\_\_\_

b.3 - con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dal-  
l'articolo 24 del presente statuto;\_\_\_\_\_

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei  
progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di au-  
mento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice  
civile sono in ogni caso di competenza dell'amministratore  
unico o del consiglio di amministrazione.\_\_\_\_\_

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di  
amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479  
del codice civile. L'amministrazione della società può essere  
affidata anche a soggetti che non siano soci.\_\_\_\_\_

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati  
decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni  
previste dall'articolo 2382 del codice civile.\_\_\_\_\_

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo  
fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in  
mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino  
a revoca o a dimissioni.\_\_\_\_\_

5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di  
giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo  
a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determi-  
nato; il diritto al risarcimento del danno è escluso solo in  
caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore nominato  
a tempo indeterminato, sempre che sia dato un congruo preav-  
viso.\_\_\_\_\_

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri  
il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a  
meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli  
amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima  
maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice  
presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del  
presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le  
modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente  
del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della  
costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legitti-  
mazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i  
risultati delle votazioni.\_\_\_\_\_

7. Gli amministratori sono rieleggibili.

8. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la mag-  
gioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve  
essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale  
sostituzione.\_\_\_\_\_

9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese  
sopportate per ragioni del loro ufficio.\_\_\_\_\_

10. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni  
esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli  
amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita  
un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche me-  
diante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicura-



tivi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.\_\_\_\_\_

11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 24) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA\_\_\_\_\_

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 23 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:\_\_\_\_\_

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;\_\_\_\_\_

b) in via tra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro;\_\_\_\_\_ oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.\_\_\_\_\_

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.\_\_\_\_\_

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza degli amministratori.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 25) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE\_\_\_\_\_

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.\_\_\_\_\_

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.\_\_\_\_\_

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.\_\_\_\_\_

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consi-

glieri. In tal caso, è necessario che:\_\_\_\_\_

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;\_\_\_\_\_

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;\_\_\_\_\_

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;\_\_\_\_\_

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.\_\_\_\_\_

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.\_\_\_\_\_

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende respinta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.\_\_\_\_\_

7. In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.\_\_\_\_\_

10. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;\_\_\_\_\_

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.\_\_\_\_\_

11. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 26) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO\_\_\_\_\_

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 24 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. \_\_\_\_\_
3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta, oltre che ai sindaci e al revisore contabile, se nominati, a tutti i componenti dell'organo amministrativo i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario. \_\_\_\_\_
4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando: \_\_\_\_\_
- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; \_\_\_\_\_
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. \_\_\_\_\_
5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso. \_\_\_\_\_
6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione

sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.\_\_\_\_\_

7. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.\_\_\_\_\_

8. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:\_\_\_\_\_

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;\_\_\_\_\_

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.\_\_\_\_\_

9. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.\_\_\_\_\_

10. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità la proposta è respinta.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 27) AMMINISTRATORE UNICO\_\_\_\_\_

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 28) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO\_\_\_\_\_

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:\_\_\_\_\_

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;\_\_\_\_\_

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.\_\_\_\_\_

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.\_\_\_\_\_

3. La decisione di fusione della società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 29) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO,  
DIRETTORI E PROCURATORI\_\_\_\_\_

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.\_\_\_\_\_

2. A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:\_\_\_\_\_

- a) le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'iva nonché quelle di sostituto d'imposta;\_\_\_\_\_
  - b) le funzioni inerenti l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi interessati, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento ed impartendo loro le opportune istruzioni;\_\_\_\_\_
  - c) le funzioni inerenti l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/94 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuale nel piano per la sicurezza ed ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori; l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il loro controllo periodico di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;\_\_\_\_\_
  - d) le funzioni inerenti la cura e la vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;\_\_\_\_\_
- a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti

poteri decisionali, di tenere i rapporti con le autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.\_\_\_\_\_

3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 30) RAPPRESENTANZA SOCIALE\_\_\_\_\_

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:\_\_\_\_\_

a) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;\_\_\_\_\_

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;\_\_\_\_\_

c) nel caso di amministrazione non collegiale:

c1- a ciascun membro del consiglio di amministratore in via disgiunta da altri, nelle materie in cui detto membro del consiglio di amministrazione possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;\_\_\_\_\_

c2- ai membri del consiglio di amministrazione in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti membri del consiglio di amministrazione possano operare con metodo congiuntivo.\_\_\_\_\_

2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 31) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE\_\_\_\_\_

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.\_\_\_\_\_

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile e di due supplenti, di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.\_\_\_\_\_

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello sta-

tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:\_\_\_\_\_

a)compiere atti di ispezione e di controllo;

b)chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.\_\_\_\_\_

4.In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile.\_\_\_\_\_

5.Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.\_\_\_\_\_

6.Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.\_

7.Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:\_\_\_\_\_

a)sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;\_\_\_\_\_

b)sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;\_\_\_\_\_

c)vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 32) AZIONE DI RESPONSABILITA'\_\_\_\_\_

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consentano soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il quindici per cento del capitale sociale.\_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO\_\_\_\_\_

#### ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI\_\_\_\_\_

1.Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.\_\_\_\_\_

2.Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Tutti gli utili netti risultanti dal bilancio non verranno ripartiti tra i soci, ma destinati ad incrementare la riserva straordinaria, fatto eccezione per il 5% (cinque per cento) che rimane a riserva legale.

4. Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

5. La società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

##### ARTICOLO 34) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

#### TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

##### ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

##### ARTICOLO 36 ) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### TITOLO VIII - NORME FINALI

##### ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

##### ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica



o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:\_\_\_\_\_

a)il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;\_\_\_\_\_

b)il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;\_\_\_\_\_

c)il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile.\_\_\_\_\_

3.Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.\_\_\_\_\_

4.Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.\_\_\_\_\_

5.Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.\_\_\_\_\_

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI\_\_\_\_\_

1.Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.\_\_\_\_\_

Articolo 40) ISTITUZIONE DEL LIBRO SOCI FACOLTATIVO\_\_\_\_\_

La società, a far tempo dalla data di entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16, commi da 12 quater a 12 undecies), che ha convertito con modifiche il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, abrogando l'obbligo di tenuta del libro soci, istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall' art. 2218 cod.civ., il "Libro Soci" e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente ai novellati articoli 2470 comma 1° cod.civ. (effetti della cessione nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod.civ. (convocazione dell' assemblea, che avverrà secondo quanto previsto al precedente art. 16).\_\_\_\_\_

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215 comma 1° c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento. \_\_\_\_\_

Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli su di esse, avranno effetto nei confronti della società:\_\_\_\_\_

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal

momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;\_\_\_\_\_

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese, su presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).\_\_\_\_\_

In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.\_\_\_\_\_

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro.\_\_\_\_\_

Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.\_\_\_\_\_

Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:\_\_\_\_\_

1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinuncia scritta alla stessa;\_\_\_\_\_

2) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;\_\_\_\_\_

3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.\_\_\_\_\_

Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dei patti sociali e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.\_\_\_\_\_